Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 9 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

ERRATA-CORRIGE

La data del R. decreto n. 1738, concernente l'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e del personale di commutazione telefonica del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1941-XIX n. 1, deve correggersi sia nel sommario che nel testo (titolo e data di promulgazione) nel senso che ove è detto: « *16 settembre* 1940-XVIII » deve leggersi: « *6 dicembre* 1940-XIX » come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DEL 9 GENNAIO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Soc. an. Ferrovie e tramvie industriali, in Casale Monferrato:** Azioni sorteggiate nella 34ª estrazione del 23 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Chiavari:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate nella 46ª estrazione del 23 dicembre 1940-XIX. — **Società generale di esplosivi e munizioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1940-XVIII. — **Comune di Castiglione Olona (Varese):** Obbligazioni del prestito comunale per l'acquedotto sorteggiate il 28 dicembre 1940-XIX. — **S. A. Ferrovie dell'Alta Valtellina, in Milano:** Titoli estratti il 21 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Luino (Varese):** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni del debito unificato della città di Napoli sorteggiate nella 119ª estrazione. — **« Ilva » Alti forni e Acciaierie d'Italia, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % non ancora presentate al rimborso al 31 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. Industria Prodotti Siderurgici, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1940-XIX. — **Società anonima Zedapa, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1940-XIX. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Obbligazioni 7 %, 3ª serie, sorteggiate nella 11ª estrazione del 30 dicembre 1940-XIX. — Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 30 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Mede (Pavia):** Obbligazioni del prestito 1910 sorteggiate nella 26ª estrazione del 30 dicembre 1940-XIX. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Obbligazioni 4 % del prestito delle provincie di Trento e Bolzano sorteggiate nella 15ª estrazione del 2 gennaio 1941-XIX. — Obbligazioni 4 % del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 91ª estrazione del 2 gennaio 1941-XIX. — **Comune di Cogoleto (Genova):** Cartelle del prestito municipale unificato sorteggiate il 15 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Rossiglione (Genova):** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 28 dicembre 1940-XIX. — **Società Imprese Industriali, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 31 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. Albergo Moderno Verdi, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Cantù:** Obbligazioni del prestito comunale convertito 4,50 % sorteggiate il 28 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Bolzano:** Obbligazioni del prestito civico 4,50 % sorteggiate il 2 gennaio 1941-XIX. — **Municipio di Modena:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 31 dicembre 1940-XIX.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1766.

Modificazione del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri di grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 8 le parole: « Ai liberi professionisti di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 e agli avvocati o procuratori laureati indicati nella lettera *d*) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395 », sono sostituite dalle seguenti:

« Ai liberi professionisti di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e ai professori di diritto incaricati nelle Regie università, con esercizio dell'incarico non inferiore a cinque anni ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Nella domanda devono essere specificati il titolo in base al quale essi concorrono e il grado militare cui aspirano ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

« I rimanenti posti sono coperti nella misura di un quarto, rispettivamente, per ognuna delle categorie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del predetto art. 14, quale risulta successivamente modificato ».

Nel terzo comma dello stesso articolo, dopo le parole: « che non si riuscisse a coprire », sono aggiunte le seguenti parole: « nel complesso ».

Art. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 24 sono sostituiti dai seguenti:

« La domanda deve essere corredata dalle informazioni sul merito e sulle attitudini specifiche dell'aspirante a cura del Ministero da cui questi dipende, ovvero, per i magistrati amministrativi e per i funzionari della Regia avvocatura di Stato a cura del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i capi dei rispettivi Istituti, nonchè dall'assenso delle dette autorità ».

« Alla domanda sono uniti il certificato di nascita legalizzato, la copia dello stato matricolare (servizio civile) nonchè la copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali in congedo) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa in congedo) o il certificato di esito di leva (per i riformati dal consiglio di leva): il tutto redatto secondo le leggi sul bollo ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che hanno presentato la comunicazione o domanda, debitamente documentata, a tenore del presente articolo, sono dispensati dal rinnovarla per gli anni successivi. Il Regio avvocato generale militare accerterà, ogni anno, le variazioni eventualmente verificatesi nell'intervallo, relativamente alla posizione degli aspiranti nell'amministrazione da cui dipendono ed al loro stato militare ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'articolo 25 sono cancellate le seguenti parole: « rimettendo i singoli fascicoli col proprio parere al Ministro per la guerra ».

Il secondo comma dell'articolo stesso è soppresso.

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 26 sono soppresse le seguenti parole: « di cui all'articolo precedente, quando gli siano state restituite tutte le comunicazioni e le domande accolte, di cui al precedente articolo ».

Nello stesso primo comma, dopo le parole « previo accertamento che », sono soppresse le due parole: « con esse ».

Il secondo comma dell'articolo 26 è soppresso.

All'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: « Tuttavia, è data la precedenza a coloro che hanno già prestato lodevole servizio presso i tribunali militari come magistrati, o, rispettivamente, come cancellieri, nonchè a coloro che siano in possesso degli altri requisiti indicati nell'articolo 22 del citato Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e nell'articolo 32 del presente regolamento ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«La graduatoria è sottoposta dal Regio avvocato generale militare alla approvazione del Ministro per la guerra, il quale decide insindacabilmente ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Se, nonostante le comunicazioni e le domande accettate, presentate dai magistrati e cancellieri, non si raggiunga il numero fissato, il Regio avvocato generale militare richiede al Ministro di grazia e giustizia ulteriori proposte di designabili d'autorità, in modo da completare con tali indicazioni i posti che rimarrebbero scoperti nei vari gradi per ciascuna categoria, e provvederà quindi in conformità degli articoli precedenti ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 28 è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 3. — MANCINI

R. DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1941-XIX, n. 1 (*Raccolta 1941*).
Disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141, art. 2, che assegna alla Milizia nazionale forestale il compito della mobilitazione forestale;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità, per causa di guerra, di unificare nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare l'approvvigionamento del carbone vegetale alle Forze armate, alle industrie e alla popolazione civile in periodo di guerra, provvede, a mezzo del Comando centrale e dei Comandi periferici della Milizia nazionale forestale, ad organizzare e controllare la produzione ed il trasporto ai centri di consumo di detto combustibile.

I prefetti provvederanno a costituire, quando occorra, l'organizzazione locale idonea a provvedere con i propri mezzi al ritiro ed alla distribuzione del carbone vegetale assegnato.

Art. 2.

Il Comando della Milizia nazionale forestale ha facoltà di requisire — secondo le norme vigenti in tempo di guerra — il carbone vegetale di già allestito o in corso di allestimento, il sovrassuolo dei boschi, i tagli dei boschi in corso di utilizzazione, i materiali e mezzi di lavoro e di trasporto.

La mano d'opera individuale e collettiva necessaria alla produzione ed al trasporto del carbone vegetale è considerata mobilitata civilmente a termini della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415.

Art. 3.

Tutti i boschi che la Milizia forestale ha assegnati al taglio per la produzione di carbone vegetale, o ha dichiarati utilizzabili a tale scopo, debbono essere utilizzati dai proprietari direttamente o a mezzo imprenditori entro il periodo e con le modalità che saranno indicati dal Comando della Milizia forestale.

Nel caso di non utilizzazione entro i termini fissati o con modalità diverse da quelle stabilite, la Milizia forestale provvederà alla requisizione del soprassuolo boschivo riservandosene la utilizzazione diretta o a mezzo di ditte da essa designate.

Il prezzo di requisizione sarà definito dalla Milizia forestale, senza possibilità di gravame, in base al prezzo di mercato del carbone vegetale, detratte le spese tutte di utilizzazione, trasformazione e trasporto.

Contro i proprietari inadempienti all'obbligo delle utilizzazioni sarà applicata una penalità variabile dal 10 al 40 per cento del prezzo di requisizione.

Art. 4.

Il Comando della Milizia forestale, d'intesa con il Consiglio provinciale delle corporazioni e con le Organizzazioni sindacali interessate, stabilirà per ognuna delle ditte che nell'ultimo triennio hanno esercitato l'industria della produzione del carbone vegetale — in relazione alla capacità finanziaria, alla attrezzatura di mezzi di lavoro e di mano d'opera — il quantitativo di carbone da prodursi e da consegnarsi rispettivamente entro i periodi di produzione invernale ed estiva.

I quantitativi come sopra indicati sono da ritenersi impegnativi per le ditte, le quali, oltre alle eventuali sanzioni penali, in caso di mancata produzione e consegna nei termini

fissati, saranno cancellate dall'elenco delle ditte esercenti l'industria boschiva iscritte al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 5.

Per quanto concerne la produzione ed il trasporto del carbone vegetale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di avvalersi direttamente degli Uffici provinciali delle corporazioni, delle Organizzazioni sindacali, delle Amministrazioni comunali e degli altri Uffici ed organismi economici costituiti o da costituirsi ai fini della produzione e del trasporto del carbone.

Art. 6.

Per intensificare la produzione del carbone vegetale e accelerare la consegna di esso agli scali ferroviari, il Ministro per l'agricoltura e le foreste concederà ai produttori un premio in misura di L. 5 per ogni quintale di carbone spedito agli scali ferroviari determinati dai Comandi della Milizia forestale entro il mese di gennaio 1941-XIX; L. 4 per ogni quintale spedito come sopra entro il mese di febbraio 1941-XIX; L. 3 per ogni quintale spedito come sopra entro il mese di marzo 1941-XIX.

Art. 7.

I produttori e i commercianti di carbone vegetale hanno l'obbligo di denunciare alla Milizia forestale i quantitativi di carbone vegetale di cui sono in possesso o che intendono di produrre, e ciò entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge.

I trasgressori saranno puniti a termine delle leggi vigenti.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento, stabilirà da quali provincie debba essere vietata la esportazione del carbone vegetale e da quali provincie debbano essere approvvigionate quelle deficitarie.

I contratti di compra-vendita di carbone vegetale contrastanti con la disposizione di cui sopra sono risoluti a tutti gli effetti.

Il prezzo di vendita del carbone vegetale sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale annonario costituito presso il Partito Nazionale Fascista, nel quadro delle disposizioni relative al blocco dei prezzi, di cui al R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727.

Quando a causa delle maggiori spese di trasporto il costo del carbone, importato da provincie con produzione esuberante in provincie con produzione deficitaria, risulti superiore ai prezzi di vendita stabiliti dagli Organi competenti, l'approvvigionamento verrà effettuato direttamente dalla Milizia forestale e alla differenza, fra costo e prezzo di vendita, sarà provveduto con integrazione da determinarsi con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze.

Salve le eventuali sanzioni penali, in caso di trasgressione alle disposizioni di cui al primo comma, saranno confiscati il carbone e i mezzi di trasporto, se di proprietà privata.

Art. 9.

Per il trasporto del carbone vegetale dai centri di produzione alle provincie deficitarie, il Ministero delle comunicazioni, su richiesta della Milizia forestale, metterà a disposizione i carri ferroviari all'uopo necessari con lo stesso trattamento di precedenza fissato per i generi alimentari.

Il Comando della Milizia forestale può pure esigere che i privati provvedano obbligatoriamente ai trasporti coi mezzi di cui sono provvisti.

In casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le Autorità militari consentiranno l'uso temporaneo dei mezzi meccanici e a trazione animale a loro disposizione quando occorrano al trasporto del carbone vegetale e non siano strettamente indispensabili alle esigenze belliche.

Nelle assegnazioni di combustibili liquidi, di olii lubrificanti e di pneumatici, dopo soddisfatte le richieste delle Autorità militari è data, di regola, la precedenza a quelle avanzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo dei Comandi della Milizia forestale, in nome proprio o per conto di ditte esercenti i trasporti di carbone vegetale, alla stregua di quanto è stabilito per i trasporti alimentari.

La facoltà di requisizione di cui al primo comma dell'art. 2 non si applica alle navi ed ai galleggianti, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147.

Parimenti, detta facoltà non si applica ai mezzi di trasporto di proprietà privata destinati all'esercizio di servizi pubblici concessi od affidati ai privati dalle Amministrazioni dello Stato.

Per le inadempienze agli ordini di requisizione verranno applicate le sanzioni relative alle requisizioni in guerra.

Art. 10.

Quando la vendita dei boschi comunali sia fatta secondo il progetto compilato dalla Milizia forestale ed a prezzo non inferiore a quello da essa determinato, i relativi contratti possono essere stipulati a licitazione o a trattativa privata e sono esecutivi con la sola approvazione della Milizia forestale.

Per i tagli ancora invenduti la Milizia forestale procederà alla revisione dei prezzi.

Art. 11.

Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è ammesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'esonero dagli obblighi del servizio militare dei dirigenti, dei tecnici e degli operai specializzati nelle utilizzazioni boschive e nell'allestimento e trasporto del carbone vegetale appartenenti a classi di età non inferiore ai 32 anni e l'invio in congedo temporaneo del personale di cui sopra richiamato alle armi e di età compresa tra il 26° e 32° anno, nei limiti che le circostanze renderanno necessari con un massimo complessivo di non oltre 15 mila unità.

Per i servizi relativi all'approvvigionamento del carbone vegetale, il Comando della Milizia nazionale forestale, oltre che col personale proprio, provvederà con:

a) personale civile di ruolo appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato e comandato a prestar servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) personale militare da richiamare in servizio;

c) personale avventizio da assumere a termini del Regio decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni;

d) estranei all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperti nella produzione e nell'approvvigionamento del carbone vegetale.

I limiti entro i quali detto personale potrà essere assunto sono indicati nell'annessa tabella *A*, vistata d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Il personale di cui alla lettera *d*) può essere assunto con funzioni di carattere direttivo.

Se esso proviene da altre aziende pubbliche o private ha diritto a conservare, non oltre l'anno dalla pubblicazione del trattato di pace, il predetto rapporto d'impiego, ma le competenze ad esso spettanti saranno a carico dello Stato.

Il trattamento economico del personale che non abbia precedente rapporto d'impiego dovrà essere stabilito, in quanto ecceda la misura delle normali retribuzioni, previo assenso del Ministero delle finanze.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per le finanze sono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, potranno essere emanati, ai termini della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, i provvedimenti esecutivi od integrativi eventualmente necessari per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.

Per la gestione patrimoniale e finanziaria relativa all'approvvigionamento del carbone vegetale previsto dal presente decreto-legge, nonchè per la risoluzione delle eventuali controversie, si applicheranno le norme di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856.

Vengono estese al servizio di approvvigionamento del carbone vegetale le norme di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586.

Per l'imposta sull'entrata relativa alla produzione, acquisto o vendita del carbone vegetale, si applica il trattamento previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, ed inoltre non costituiscono entrata, ai sensi dello stesso Regio decreto-legge, i compensi che vengono corrisposti ai cottimisti per le lavorazioni fatte dalla Milizia forestale per l'approvvigionamento del carbone vegetale.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
***Atti del Governo, registro 429, foglio 1.* — MANCINI**

TABELLA *A*.

Tabella numerica del personale civile di ruolo appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del personale da richiamare in servizio militare, del personale avventizio e del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato.

1° - Personale civile di ruolo:		
Avvocatura dello Stato		
Sostituto avvocato dello Stato - Grado 7°	N. 1	
		1
2° - Personale da richiamare in servizio militare:		
Ufficiali del Regio esercito dei gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano	» 6	
Ufficiali delle Milizie speciali (ferroviaria, portuale, stradale) dei gradi di centurione o capomanipolo	» 3	
		9
3° - Personale avventizio da assumersi a termini del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni:		
Categoria I	» 3	
Categoria I-B	» 5	
Categoria II	» 20	
Categoria III	» 25	
Categoria IV	» 25	
		78
4° - Personale estraneo all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperto nella produzione e nell'approvvigionamento del carbone vegetale (Art. 11, lett. *d*)	» 30	
		30
Totale		N. 118

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1941-XIX, n. 2.
Piano regolatore di massima per l'espansione della città di Roma verso il mare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare i provvedimenti di carattere finanziario per l'espansione della città di Roma verso il mare e di approvare il relativo piano regolatore di massima;

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, e l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore di massima per l'espansione della città di Roma verso il mare, in base al perimetro risultante dalla planimetria firmata dall'ispettore generale dei Servizi tecnici del Governatorato di Roma, dott. ingegnere Paolo Salatino, che, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Il Governatorato di Roma provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone con le norme dettate dalla legge 24 marzo 1932-X, n. 355.

Art. 3.

È fatto obbligo al Governatore di Roma di provvedere entro il 31 dicembre 1950-XXIX all'espropriazione delle aree non coperte da costruzioni alla data di emanazione del presente decreto-legge, comprese entro il limite del piano regolatore per l'espansione verso il mare a sud della linea rappresentata dalla via Portuense, dalla ferrovia Roma-Pisa e dalla via Appia Antica, seguendo la procedura stabilita dall'art. 11 della legge sopraindicata.

Saranno escluse dall'espropriazione le aree destinate ed effettivamente mantenute a parco o giardino che formino accessorio di un fabbricato ad uso di abitazione.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, potranno essere dichiarate escluse dalla espropriazione le aree comprese in tenute agricole nelle quali importanti opere di bonifica siano state eseguite ovvero siano in corso di esecuzione, e la esclusione sia riconosciuta indispensabile per l'attuazione della bonifica.

Nulla è innovato circa la facoltà di espropriazione delle aree fabbricabili concessa al Governatorato dall'art. 10 della legge 24 marzo 1932-X, n. 355.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione delle aree sarà ragguagliata al valore venale del terreno alla data del 1° gennaio 1930, aumentato di una somma pari al quattro per cento dell'indennità medesima per ciascun anno fino alla data di emanazione del presente decreto-legge.

Nella determinazione del valore venale non sarà tenuto conto di qualsiasi incremento di valore verificatosi in dipendenza dell'approvazione del piano regolatore o dell'esecuzione di opere pubbliche.

L'indennità di espropriazione di terreni che siano stati oggetto di trapasso in base a regolari atti d'acquisto debitamente registrati e trascritti nel periodo del 1° gennaio 1930-VIII al 1° gennaio 1937-XVI, sarà, su richiesta dell'espropriando, ragguagliata al prezzo indicato nell'atto di trapasso, esclusa la maggiorazione del quattro per cento prevista dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Per il pagamento delle indennità di espropriazione saranno somministrati al Governatorato di Roma i fondi necessari, nel limite di L. 100.000.000, da parte dello Stato, al quale verranno rimborsati in seguito alla rivendita delle aree a scopo di fabbricazione, come al successivo art. 6.

La somma di cui al precedente comma verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ripartitamente negli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42.

Le somministrazioni al Governatorato su tali stanziamenti saranno effettuate in base a parere favorevole della Commissione di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 6.

Le somme somministrate ai sensi del precedente art. 5 saranno restituite dal Governatorato di Roma, in relazione ai ricavi dalle vendite delle aree espropriate e alle esigenze per le espropriazioni rimaste da eseguire, con l'aumento del quattro per cento per ogni anno dalla data in cui ha avuto luogo la somministrazione.

L'eventuale residuo finale sui ricavi predetti sarà devoluto al Governatorato per essere destinato all'esecuzione delle opere pubbliche previste dal piano regolatore per le singole zone.

Art. 7.

Le aree espropriate ai termini del presente decreto-legge saranno amministrate dal Governatorato di Roma sotto il controllo di una Commissione presieduta dal Governatore o da un suo delegato, e composta di due rappresentanti del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e due rappresentanti del Governatorato di Roma.

La Commissione avrà il compito:

a) di dare parere circa l'ordine di successione delle espropriazioni proposto dagli Uffici governatoriali;

b) di dare parere circa le anticipazioni da farsi al Governatorato per il pagamento delle indennità di espropriazione;

c) di dare parere circa il prezzo di rivendita delle aree espropriate;

d) di approvare il piano di ripartizione del prezzo di vendita delle aree espropriate fra lo Stato e il Governatorato agli effetti dell'art. 5 del presente decreto-legge.

Art. 8.

Le aree escluse dalla espropriazione ai termini dell'art. 3, secondo comma del presente decreto, e quelle vendute dal Governatorato a privati o enti per essere destinate a parco o giardino, che non siano decorosamente mantenute, ovvero cessino per qualsiasi motivo da tale destinazione, dovranno essere espropriate dal Governatorato.

Dovranno ugualmente essere espropriate le aree escluse dall'espropriazione ai termini del terzo comma dello stesso art. 3 quando cessino dalla destinazione agricola.

L'indennità di espropriazione sarà fissata con le norme stabilite dall'art. 4 del presente decreto-legge.

Art. 9.

Sono estese alla zona di espansione verso il mare indicata all'art. 3 del presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355, per l'approvazione del piano regolatore della città di Roma e tutte le altre che non siano incompatibili con quelle contenute nel presente decreto-legge.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 44. — MANCINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 20 dicembre 1940-XIX.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Ordina:

Art. 1.

Relativamente al Tribunale militare di guerra della quarta armata sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del bando del 29 ottobre 1940-XIX.

Art. 2.

È istituito con decorrenza dal 1° gennaio 1941-XIX, una Sezione autonoma del Tribunale militare di guerra della quarta armata presso il Comando del XV Corpo d'armata.

Per la costituzione, la competenza e il funzionamento della Sezione indicata nel comma precedente, si osservano le disposizioni del bando in data 31 agosto 1940-XVIII, relative alla Sezione autonoma del Tribunale militare di guerra della settima armata, salva la disposizione dell'art. 5 del presente bando.

Art. 3.

I procedimenti, che alla data del 31 dicembre 1940-XIX, si trovano pendenti presso la Sezione del Tribunale di guerra della settima armata, sono rimessi per il corso ulteriore alla Sezione autonoma del Tribunale di guerra della quarta armata.

Gli atti compiuti conservano il loro valore; e, se è già stato ordinato il rinvio a giudizio, alla Sezione del Tribunale di guerra della settima armata s'intende sostituita quella del Tribunale della quarta armata.

Art. 4.

Il personale giudicante, e quello di magistratura, di cancelleria e d'ordine, assegnato alla soppressa Sezione del Tribunale della settima armata, passa, con le rispettive funzioni, alla Sezione autonoma del Tribunale della quarta armata.

Art. 5.

È abrogato il secondo comma dell'art. 2 del bando del 29 ottobre 1940-XIX.

I reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi nel territorio francese occupato dalle Forze armate italiane, sono devoluti alla competenza del Tribunale militare di guerra della quarta armata, salvo che trattisi di reati commessi nel territorio del Commissariato civile di Mentone, nel quale caso rimane ferma la competenza della Sezione del Tribunale predetto.

Sono soggetti alla giurisdizione penale militare di guerra i reati commessi da cittadini italiani nel territorio francese occupato, osservate, per la competenza, le disposizioni del comma precedente.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 37 del bando del 24 giugno 1940-XVIII sono estese ai Tribunali militari marittimi di guerra.

Art. 7.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 20 dicembre 1940-XIX

(72) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 novembre 1940-XIX.

Autorizzazione ai pagamenti necessari per mantenere in vigore nel territorio nemico le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica e ogni altro diritto di privativa industriale o commerciale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 331 del testo della legge di guerra, approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Sono autorizzati i pagamenti necessari per mantenere in vigore nel territorio nemico le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica e ogni altro diritto di privativa industriale o commerciale.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1940-XIX
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 138. — D'ELIA

(49)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 dicembre 1940-XIX.

Mobilitazione civile dell'Azienda giornalistica « Il Nuovo Cittadino » di Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero della cultura popolare;

Decreta:

L'Azienda giornalistica « Il Nuovo Cittadino » di Genova è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(33)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Cotonificio Intrese Molinari, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Cotonificio Intrese Molinari, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Cotonificio Intrese Molinari, con sede a Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il conte Raffaele Nardini Saladini.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(17)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1940-XIX.
Cessazione del sig. Luigi Castaldi dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali in data 28 febbraio 1928, n. 1413, e 25 aprile 1934, n. 1068, coi quali, rispettivamente, il sig. Castaldi Luigi di Alfonso fu prima nominato e poi confermato rappresentante alle grida del sig. Giuliari Arcidade, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto notarile relativo alla revoca del mandato come sopra conferito;

Decreta:

Il sig. Castaldi Luigi cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Milano, sig. Giuliari Arcidade.

Roma, addì 26 dicembre 1940-XIX

(35) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.
Nomina del sig. Guino Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ferrero Marcellino fu Vittorio, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Guino dott. Giovanni di Luigi;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. dott. Guino Giovanni è nominato rappresentante del sig. Ferrero Marcellino, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

(36) *Il Ministro*: DI REVEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DEL REGNO

Avviso

L'Amministrazione del Senato del Regno considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.
La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli Senatori del Regno.

(45)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19875 del 30 ottobre 1940-XIX, il sig. Levi Tullio di Alberto e fu Carolina Pogutz, nato a Trieste il 31 dicembre 1913 e residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Pogutz » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(44)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.